

TRASMISSIONE VIA PEC

Al Ministro della Università, della Ricerca e dell'Istruzione

in persona della Ministra Sen. VALERIA FEDELI

Al Ministro della Giustizia

In persona del Ministro On.le ANDREA ORLANDO

Al Ministro della Salute

In persona della Ministra On.le BEATRICE LORENZIN

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

In persona del Ministro On.le GRAZIANO DELRIO

OGGETTO: Richiesta di emendamento legislativo della normativa inerente il rilascio dei minori al termine dell'orario regolare di lezione scolastica.

Le sottoscritte istituzioni:

A.S.V.A. Associazione Scuole di Varese, in persona del suo Presidente pro tempore Dott. Lesica Claudio ed in rappresentanza dei 100 Dirigenti Scolastici che ne fanno parte;

A.S.A.- COMO . Associazione Scuole di Como, in persona del suo Presidente pro tempore Dott. Iaia Vincenzo ed in rappresentanza dei 10 Dirigenti Scolastici che ne fanno parte;

TGASVA Tavolo Genitori delle Scuole di Varese, in persona del suo Coordinatore Sig. Mauro Sarasso;

FoPAGS Forum Provinciale delle Associazioni dei Genitori delle Scuole di Varese, in persona della sua Coordinatrice Sig.ra Clelia Mantica;

UNICEF Comitato Provinciale di Varese, in persona del suo Presidente Sig.ra Elda Maria Garatti;

Il **Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza** della Regione Lombardia, Dott. Massimo Pagani;

A.N.C.I. Lombardia Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per la Regione Lombardia, in persona del suo Presidente Dott. Virginio Brivio;

C.N.R. Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) e, nello specifico, il Laboratorio di Psicologia della Partecipazione Infantile, in persona del Coordinatore Prof. Francesco Tonucci;

Amministrazione Comunale della Città di Malnate, Malnate Scuole in Rete e Il Patto Educativo di Comunità, in qualità di aderenti al Progetto Internazionale *“La città dei bambini”* ed attori del laboratorio *“A scuola ci andiamo da soli”*, in persona del Sindaco Dott. Samuele Astuti.

Ciascuna in ragione dello specifico ruolo e del preciso ambito operativo che la contraddistingue, ma tutte unite ed egualmente impegnate in un condiviso obiettivo educativo, sottopongono l'odierna istanza ed a sostegno della stessa rilevano quanto segue.

PREAMBOLO

RITENUTA di primaria importanza la necessità di garantire ed implementare l'effettiva attuazione nel nostro Paese della tutela e della promozione dei diritti fondamentali dei minori, con particolare attenzione a tutte le norme in materia vincolanti emanate a livello universale, europeo e nazionale;

OSSERVATO che, come più volte ricordato anche dall'ONU, i bambini sono da considerarsi soprattutto quali autonomi titolari di diritti soggettivi, piuttosto che come semplice oggetto di protezione normativa;

VISTA, innanzitutto, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con L. 176 del 27 maggio 1991, ed i successivi Commenti Generali, specialmente il Commento Generale n. 2 del 2002 sul ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani in materia di promozione e protezione dei diritti dell'infanzia;

IN APPLICAZIONE anche della Carta dei diritti fondamentali dell'UE del 2000 ed, in particolare, degli articoli 14, 21 e 24 della stessa (diritto all'istruzione, alla non discriminazione e diritti dei bambini);

PRESO ATTO che il Trattato sull'Unione Europea, all'art. 3, paragrafo 3, individua la "protezione dei diritti del fanciullo" come obiettivo generale dichiarato dell'UE;

CONSIDERATO che i diritti dell'infanzia sono particolare oggetto di tutela anche da parte della CEDU e che, nel dettaglio, l'art.2 del Protocollo n. 1 alla CEDU prevede il diritto all'istruzione e richiede agli Stati firmatari di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori nell'educazione dei loro figli;

RILEVATO che anche la politica del Consiglio d'Europa è sempre stata ispirata alla promozione dei diritti dei minori e che, in materia, tra le priorità legislative segnalate attualmente agli Stati membri vi è la promozione di soluzioni e servizi *“child-friendly”*, nonché la promozione della partecipazione dei minori (vedasi: Council of Europe, Committee of Ministers (2011), *“Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2012–2015)”* - CM (2011) 171 final, 15 February 2012 -

e “Recommendation Rec (2011)12 on children’s rights and social services friendly to children and families”- 16 November 2011);

RIBADITO che anche la legislazione nazionale valorizza e tutela i diritti dei minori, con norme anche di rango costituzionale;

RITENUTA la primaria rilevanza degli artt. 30 e 31 della Costituzione che tutelano specificamente la famiglia, attribuendo alla stessa il ruolo di primaria agenzia educativa;

ESAMINATO l’art. 28 Cost., che estende allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione la responsabilità dei docenti, quali funzionari e dipendenti pubblici;

CONSIDERATI gli artt. 2047 e 2048 c.c., che disciplinano la responsabilità civile di natura oggettiva prevista in capo ai genitori ed ai precettori in caso di omissione dell’obbligo di vigilanza sui minori loro affidati, nonché gli artt. 2043 e 2051 c.c., entro cui viene sussunta l’ipotesi di omissione di obblighi organizzativi, di controllo e di custodia;

PRESO ATTO della valenza e dei presupposti giuridici del reato penale di abbandono del minore di cui all’art. 591 c.p.;

VALUTATA l’applicazione ex art. 61 L. 312/80 della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente;

RICHIAMATO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al D.Lgs.16 aprile 1994,n.297, in materia di vigilanza sugli studenti durante l’uscita da scuola.

PREMESSO INOLTRE

◆Che l’art.3 della Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo di New York dispone espressamente che “...l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” e che, pertanto, laddove sussista una molteplicità o un contrasto di interessi, anche tra soggetti terzi, dovrà sempre ritenersi prevalente quello mirato alla piena tutela del benessere dei minori;

◆ Che tutta la vigente normativa internazionale, comunitaria ed italiana è da sempre garante di un sano e positivo processo di crescita e di sviluppo del bambino, sollecitando in tal senso concrete prassi operative da parte delle istituzioni pubbliche e private che operano in ambito minorile ed arrivando a formalizzare un vero e proprio diritto del bambino alla progressiva acquisizione della propria autonomia ed indipendenza;

◆ Che gli artt.30 Cost. e 147 c.c. riservano ai genitori il diritto dovere di educare i propri figli e che l’art.31 Cost. dispone che la Repubblica agevoli “..la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi”, con ciò statuendo che tutti i soggetti (famiglia, scuola, enti locali, autorità giurisdizionali) sono giuridicamente obbligati ed accomunati nella ricerca di un armonioso percorso di personalizzazione e di socializzazione del minore che tenga conto dell’età, delle sue capacità, aspirazioni e naturali inclinazioni (ex art.315 bis c.c.);

- ◆ Che anche il recente D.Lgs.154/2013, in materia di filiazione, ha devoluto l'assoluta priorità delle scelte educative in capo alle famiglie, riservando esclusivamente al padre ed alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale sui propri figli e qualificando gli stessi genitori come unici rappresentanti legali del minore sino al raggiungimento della sua maggiore età;
- ◆ Che, proprio in virtù dell'espressa attribuzione normativa di cui sopra, appare corretto affermare che rientra pacificamente nella sfera giuridica di chi legittimamente esercita la responsabilità genitoriale anche il diritto/dovere di valutare le modalità più idonee a regolamentare la mobilità dei propri figli nell'ambito del territorio di loro appartenenza;
- ◆ Che, peraltro, da alcuni decenni, psicologi, pedagogisti, urbanisti ed amministratori pubblici si stanno dedicando al miglioramento del rapporto tra i minori e gli spazi extradomestici, elaborando, nel contesto delle aree urbane, delle strategie condivise ed innovative per la realizzazione di città a misura del bambino;
- ◆ Che anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che si è reso parte solidale e firmataria della presente istanza, da anni sta sviluppando, attraverso il Laboratorio di Psicologia della Partecipazione Infantile, progetti ed iniziative come *A scuola ci andiamo da soli*, *Prima i pedoni*, *Il laboratorio della bicicletta* ed altri, tutti mirati a realizzare una maggior autonomia negli spostamenti quotidiani dei minori e la possibilità per i bambini ed i ragazzi di usare liberamente gli spazi all'aperto come momento di positiva conoscenza del territorio e di sviluppo dell'aggregazione;
- ◆ Che l'odierna istanza viene inoltrata anche, per doverosa competenza, al Ministro della Salute, in quanto, da una recente ed importante ricerca universitaria, la "*Children's Independent Mobility in Italy*", effettuata Consiglio Nazionale delle Ricerche per il Policy Studies Institute dell'Università di Westminster con il coinvolgimento d'Italia, Germania e di altri 15 Paesi, è emerso che favorire l'autonomia di spostamento dei più piccoli si riflette positivamente sul loro sviluppo psico-fisico poichè contribuisce a: prevenirne il sovrappeso, far acquisire loro maggiore capacità di interazione, di autostima e di sicurezza in se stessi, stabilire e rafforzare i legami con gli abitanti del proprio quartiere, far sviluppare il loro senso di identità e di responsabilità e ridurre i sentimenti di solitudine tipici dell'adolescenza;
- ◆ Che la mobilità autonoma dei minori coinvolge anche il Ministero dei Trasporti e per questo la tematica è stata recentemente posta anche all'attenzione del vertice G7 Trasporti, tenutosi lo scorso 21 e 22 giugno 2017 a Cagliari, nel corso del quale il nostro Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente agli altri rappresentanti dei paesi membri del G7, ha correttamente sottolineato come adeguate infrastrutture per la mobilità possano contribuire a migliorare le condizioni di benessere degli individui ed a garantire condizioni di accesso non solo ai servizi essenziali (salute, scuola, collegamenti...), ma anche a "pratiche sociali" che favoriscono una migliore integrazione tra i differenti settori socio-economici; in tal senso i trasporti potrebbero davvero giocare un ruolo fondamentale ai fini di una piena integrazione socio-culturale, garantendo collegamenti e opportunità di trasferimento/ricollocazione sia in termini di accesso alle infrastrutture per utenze diversamente abili e di servizi di trasporto accessibili a fasce di

reddito meno abbienti, sia anche in termini di sicurezza per segmenti sociali più vulnerabili, come, ad esempio, i minori;

◆ Che, proprio traendo spunto da questa condivisa volontà di intenti, esplicitata a più livelli, si sono fatti promotori dell'odierna istanza anche gli enti locali lombardi, qui rappresentati dall'ANCI, nonchè singole Amministrazioni Territoriali, che si sono già da tempo sensibilizzate nella ricerca e realizzazione di percorsi stradali protetti, creando itinerari in sicurezza e presidiando, nei punti di maggior criticità e con apposite risorse umane, rinvenute anche su basi di volontariato (ad es. *i nonni vigili*), le fasce d'orario di accesso e di congedo scolastico;

◆ Che, in sintesi, superando l'attuale situazione di difficoltà e di contrasto, quale è quella che si è venuta a creare tra le famiglie e il mondo della scuola nel corso di queste ultime settimane, a seguito del rigore interpretativo manifestato dalla Suprema Corte con riferimento alle norme 571 c.p., 2047 e 2048c.c., si potrebbe ora concepire questa condizione come una proficua opportunità ed un inatteso *incipit* per creare un nuovo e positivo percorso, fondato sull'alleanza educativa di genitori, scuola ed enti locali, proprio al fine di sviluppare, concretamente ed efficacemente, una sana autonomia dei minori; autonomia che, peraltro, appare in assoluta sintonia sia con le vigenti normative universali e nazionali, sia con le linee programmatiche di questo stesso governo.

TUTTO CIO' PREMESSO

le istituzioni promotrici dell'odierna istanza, così come meglio individuate e rappresentate in epigrafe,

CHIEDONO

Che, a parziale modifica della vigente disciplina relativa alla vigilanza sui minori, venga riconosciuta idonea validità, legittimità ed efficacia giuridica alle formali autorizzazioni che, debitamente sottoscritte dagli esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori, verranno dagli stessi annualmente rilasciate ai dirigenti scolastici, al fine di consentire che il singolo minore, in considerazione dell'età, della conoscenza del tragitto e del grado di autonomia dal medesimo acquisiti, possa essere congedato dalla scuola, al termine del regolare orario delle lezioni, senza il necessario accompagnamento di un adulto.

Dalla validità, legittimità ed efficacia giuridica di tale documento autorizzativo deve farsi derivare il correlato e conseguente sgravio di responsabilità in capo ai dirigenti scolastici, ai docenti ed al personale ausiliario.

In ragione delle molte ragioni sottese all'odierna istanza e della pluralità ed eterogeneità dei soggetti promotori della stessa, si confida nell'integrale accoglimento delle conclusioni sopra formulate.

Varese/Milano/Roma 28 ottobre 2017.